REPUBBLICA ITALIANA

N. 3218 REG. SENT.

In nome del Popolo Italiano

ANNO 2006

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

N. 988 REG. RIC.

PER LA TOSCANA

ANNO 1998

- II^ SEZIONE -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. **988/1998** proposto da **MATTONAI Giampaolo, CAMPERA Michele e DI PIERO Costantino,** tutti rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Iaria ed elettivamente domiciliati in Firenze presso il suo studio in Via de' Rondinelli n. 2;

contro

- il **Comune di Lucca,** in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Altavilla di Pisa, in Firenze domiciliato presso la Segreteria di questo T.A.R. in Via Ricasoli n. 40;

e nei confronti di

MODENA Stefano, PUCCINI Raffaello e LENCI Benedetta, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Toscano di Pisa e domiciliato presso la Segreteria di questo T.A.R. Toscana,

nonchè di

BARONCELLI Barbara, non costituitasi in giudizio;

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE della delibera 02.03.1998 n. 108 con cui la Giunta comunale di Lucca ha approvato i lavori della Commissione giudicatrice e la graduatoria

finale del concorso pubblico per esami per il conferimento di 3 posti di Funzionario tecnico (architetto) 8° qualifica funzionale indetto con bando dirigenziale del 15.07.1997 n. 1241 disponendo altresì l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei candidati classificati ai primi 3 posti della graduatoria, nonché di tutti gli atti della procedura concorsuale compresi i verbali della Commissione d'esame;

Visti tutti gli atti di causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lucca e quello dei controinteressati;

Viste le memorie difensive presentate dalle parti;

Vista l'ordinanza cautelare 16 aprile 1998 n. 129 con cui la domanda di sospensione è stata accolta limitatamente all'assunzione in servizio dei vincitori del concorso.

Viste altresì le ordinanze collegiali n. 1035/1998 e n. 262/1999 con cui questa Sezione ha dapprima concesso 45 giorni ai ricorrenti per la proposizione della querela di falso all'AA.G.O. e di poi ha sospeso il giudizio fino alla definizione del giudizio civile.

Visti tutti gli atti di causa;

Designato relatore il Consigliere Lydia Ada Orsola Spiezia;

Uditi, alla pubblica udienza del 13 aprile 2006 gli avv.ti I. Marrone delegato da D. Iaria, A. Cuccurullo delegato da G. Altavilla e G. Fiaschi delegata da G. Toscano;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

- 1. Con ricorso notificato il 26.03.1998 il signori Mattonai Giampaolo, Campera Michele e Di Piero Costantino, hanno chiesto l'annullamento, previa sospensione, della delibera n. 108/1998 con cui la Giunta comunale di Lucca aveva approvato i lavori della Commissione giudicatrice e la graduatoria finale del concorso pubblico per 3 posti di funzionario tecnico di 8° qualifica funzionale (indetto con bando del 15.07.1997), disponendo altresì l'assunzione con contratto a tempo indeterminato dei primi 3 classificati in graduatoria, nonché di tutti gli atti della procedura concorsuale.
- I ricorrenti, laureati in architettura, non ammessi alla prova orali per non aver riportato in ciascuna delle due prove scritte la votazione minima di almeno 21/30, hanno formulato i seguenti articolati motivi di ricorso;
- 1) Violazione del D.P.R. 09.05.1994 n. 487, art. 15, comma 1, e del regolamento dei concorsi del Comune di Lucca, artt. 21 e 23 ter;
- 2 e 3) Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, errore di fatto e violazione di norme tecniche;
- 4) Violazione del principio di collegialità, di par condicio dei concorrenti e della trasparenza delle operazioni concorsuali.
- 5) Violazione della legge 15.05.1997 n. 127, art. 6, comma 2.
- Si è costituito in giudizio il Comune di Lucca che ha chiesto il rigetto del ricorso replicando alle avverse censure e rilevandone alcuni aspetti inammissibilità per carenza di interesse;

Si sono costituiti anche i tre vincitori controinteressati, chiedendo anch'essi il rigetto del ricorso.

Con ordinanza cautelare 16 aprile 1998 n. 129 questa Sezione ha accolto l'istanza di sospensione della delibera giuntale limitatamente all'assunzione in servizio dei 3 vincitori.

Successivamente la Sezione, preso atto che i ricorrenti avevano proposto questione di falso innanzi al Tribunale civile di Lucca con riferimento ai verbali relativi alle operazioni concorsuali effettuate dalla Commissione, con ordinanza n. 262/1999 dispose la sospensione del giudizio fino alla definizione del giudizio di falso; definizione avvenuta con sentenza 8 - 30 novembre 2005 n. 1658 (resa su causa R.G. N. 8/1999) del Tribunale civile di Lucca che rigettava la querela di falso, compensando le spese.

Con memorie difensive presentate nel corso del giudizio innanzi a questo T.A.R. il Comune resistente, rilevando che i ricorrenti non avevano censurato la valutazione negativa dei propri elaborati, ha insistito per il rigetto del ricorso.

Con memoria difensiva presentata nell'imminenza della trattazione della causa parte ricorrente ha illustrato le proprie censure con ulteriori argomentazioni insistendo per l'accoglimento del ricorso.

Anche i vincitori del concorso, controinteressati, hanno presentato una memoria difensiva chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 13 aprile 2006, uditi i difensori presenti per le parti, la causa è passata in decisione.

2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto il Collegio preliminarmente prende atto che il Tribunale di Lucca con sentenza 30.11.2005 n. 1658 ha ritenuto infondata la questione di falso dei verbali di concorso, proposta dai ricorrenti con l'instaurazione del giudizio civile R.G. n. 8/1999, in attesa del cui esito questa Sezione aveva - nel frattempo - sospeso la trattazione del presente ricorso con ordinanza 28.1.1999 n. 262.

Si ricorda, altresì, che con ordinanza cautelare 16.04.1998 n. 129 la delibera giuntale impugnata fu sospesa limitatamente all'assunzione in servizio dei 3 vincitori del concorso.

Il Collegio, inoltre, pur rilevando che il Comune di Lucca ha eccepito l'inammissibilità delle censure dedotte con il 2° e 3° motivo per carenza d'interesse, ritiene di poterne prescindere poiché per ragioni di priorità logica deve esaminare in primo luogo la censura di incompetenza per violazione dell'art. 6, comma 2, legge 15.5.1997 n. 127, dedotta con il quinto ed ultimo motivo.

Ad avviso dei ricorrenti, infatti, la delibera della Giunta municipale di Lucca con cui sono stati approvati i verbali del concorso e nominati i vincitori sarebbe viziata da incompetenza poiché, trattandosi all'evidenza di un atto di gestione amministrativa, e non di indirizzo e di definizione degli obiettivi generali, rientrava nella sfera di competenza del dirigente responsabile del Settore del Personale Comunale.

La censura è fondata.

Infatti, a seguito della c.d. privatizzazione del rapporto di pubblico impiego effettuata con il D.leg.vo 3.2.1993 n. 29, presso le amministrazioni pubbliche ai dirigenti è stata attribuita la competenza esclusiva in materia di attività amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché di gestione finanziaria e di raggiungimento dei risultati corrispondenti agli obiettivi prestabiliti mentre agli organi di governo sono rimaste riservate le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di definizione di programmi ed obiettivi.

Con specifico riguardo agli enti locali la legge 15.5.1997 n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amm.va), modificando l'art. 51 della legge n. 142/1990 sugli Enti locali, all'art. 6 ha espressamente stabilito che gli Statuti ed i regolamenti comunali devono uniformarsi al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre amministrativa è attribuita ai dirigenti; a questi ultimi la disposizione in questione (con esemplificazione non tassativa) attribuisce, tra i vari compiti, la responsabilità delle procedure di concorso, gli atti di gestione finanziaria, compresa l'assunzione di impegni di spesa, e gli atti di amministrazione e di gestione del personale.

In presenza di tale quadro normativo, quindi, la Giunta comunale di Lucca, nell'approvare i verbali della Commissione e disporre l'assunzione dei tre vincitori, ha illegittimamente esercitato poteri rientranti nella sfera di competenza dirigenziale.

Per le esposte considerazioni, quindi, assorbito per economica di mezzi l'esame di ogni altra censura e delle correlate eccezioni di inammissibilità, il ricorso va accolto nei sensi sopraillustrati e, per l'effetto, la delibera giuntale 2.3.1998 n. 108 va annullata per incompetenza con il conseguente obbligo del competente dirigente comunale di adottare, ai sensi dell'art. 26 legge n. 1034/1971, ora per allora ogni utile provvedimento.

Considerate le peculiari caratteristiche di svolgimento del giudizio il Collegio ritiene che sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti costituite; irripetibili dal controinteressato non costituito.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo ACCOGLIE nei sensi indicati in motivazione e, per l'effetto, annulla la delibera giuntale impugnata.

Spese di lite compensate tra le parti costituite; irripetibili nei confronti del controinteressato non costituito;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze, il 13 aprile 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori:

Dott. Giuseppe PETRUZZELLI - Presidente

Dott. Giuseppe DI NUNZIO - Consigliere

D.ssa Lydia Ada Orsola SPIEZIA

- Consigliere, est.

F.to Giuseppe Petruzzelli

F.to Lydia Ada Orsola Spiezia

F.to Silvana Nannucci - Collaboratore di Cancelleria

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 25 LUGLIO 2006

Firenze, lì 25 luglio 2006

Il Collaboratore di Cancelleria

F.to Silvana Nannucci